



Trasferimento incompleto dei vantaggi sui cambi

Al momento dell'importazione di prodotti, il mancato trasferimento dei vantaggi legati al tasso di cambio innesca presso i consumatori e le imprese toccati una legittima incomprensione. La Commissione della concorrenza (Comco) sfrutta tutte le sue possibilità di intervento e attacca gli abusi. In quest'ambito, la legge sui cartelli definisce un quadro d'azione molto preciso. Le persone e le imprese toccate possono denunciare gli abusi alla Comco in modo semplice grazie ad un formulario appositamente creato.

Retrosцена: il franco forte

Con la variazione del valore del franco svizzero vi sono dei vincitori e dei vinti. Negli ultimi tempi, il valore del franco nei confronti dell'euro e del dollaro americano è aumentato. I vinti a causa di tale rafforzamento sono, per esempio, il turismo e l'industria di esportazione svizzeri. I vincitori, invece, sono gli acquirenti di prodotti importati dall'estero in Svizzera: infatti, questi prodotti, i cui prezzi sono direttamente fissati in euro o in dollari americani, costano in franchi meno rispetto a prima.

Chi acquista i prodotti direttamente all'estero, in euro o in dollari americani, approfitta in maniera immediata e diretta dei vantaggi legati al tasso di cambio. Chi, al contrario, acquista i prodotti attraverso un'impresa svizzera (intermediario) pagherà lo stesso prezzo di prima. In questo caso, il guadagno legato ai cambi rimane nella catena di distribuzione, da qualche parte tra il produttore estero e il commerciante svizzero. Il fatto che i guadagni dovuti alla forza del franco restino nella catena di distribuzione, infastidisce non solo i consumatori, ma anche le imprese che si procurano i prodotti finiti o intermedi dall'estero. La situazione è ulteriormente resa complessa quando un'impresa ha in alcuni casi delle ragioni oggettive per non trasmettere i guadagni sui cambi (per esempio, se l'importatore è legato ad un tasso di cambio predeterminato da un contratto di lunga durata).

Qual è il ruolo della Comco?

La Costituzione federale garantisce la libertà economica. Questa libertà è fondamentale per un corretto funzionamento della nostra economia di mercato. La Comco è, in qualità di garante della concorrenza, responsabile di una corretta applicazione della normativa sui cartelli. Essa lotta in favore di una concorrenza aperta e leale permettendo, soprattutto ai consumatori ed alle imprese, l'accesso ad un mercato libero.

Quando può intervenire la Comco?

Mantenere le frontiere aperte, per un mercato ristretto come quello svizzero, è molto importante. E il solo modo di compensare gli svantaggi dovuti ad un mercato di piccole dimensioni. Acquistare all'estero fa quindi parte della concorrenza – sia per i consumatori che per le imprese. Quando questi acquisti non sono possibili, la Comco può intervenire. E lo fa. Procedo in modo deciso contro gli accordi illeciti passati tra le aziende, come ad esempio:

- *cartello orizzontale sui prezzi*: gli importatori svizzeri di un dato prodotto proveniente dall'Italia si accordano per non trasmettere i vantaggi sui cambi ad acquirenti svizzeri (commercianti, intermediari) o ai consumatori;
- *accordi verticale dei prezzi*: un produttore francese di un dato prodotto impone a tutti i commercianti svizzeri di richiedere lo stesso prezzo ai consumatori finali;

- *ripartizione del mercato (protezione territoriale assoluta)*: un fabbricante tedesco di un dato prodotto impedisce le importazioni parallele proibendo ai commercianti del sud della Germania di vendere i suoi prodotti alla clientela svizzera (commercianti e consumatori).

Come procede la Comco?

La Comco può aprire una procedura contro un'impresa solamente in caso di sospetto oppure se possiede degli indizi concreti di una violazione della legge. Si focalizza sui casi "tipici", cioè quei casi che rivestono la funzione di segnale per le altre imprese che si trovano in una situazione simile. Vieta gli accordi illeciti (ad esempio gli accordi sui prezzi) e può sanzionare in modo sensibile l'impresa che viola la legge (fino al 10% del fatturato dell'impresa degli ultimi tre anni). A questo scopo, sono necessarie delle prove chiare. La decisione della Comco può essere valutata dai tribunali. L'intervento della Comco ha ugualmente uno scopo preventivo: la minaccia di una sanzione dovrebbe scoraggiare le imprese a violare la legge.

La Comco può diminuire direttamente i prezzi?

No. La Comco sfrutta le sue possibilità di intervento in maniera offensiva, ma resta confinata nel quadro legale. Attacca le restrizioni di mercato e gli accordi illeciti con convinzione, ma non ha la facoltà di determinare i prezzi (questo ruolo è destinato agli acquirenti e ai venditori), non può ottenere con la forza un'offerta (solo l'impresa può farla) come non può nemmeno negoziarla al posto di un'impresa. La Comco si preoccupa che il mercato possa funzionare. La concorrenza tra imprese determina in seguito il "giusto" prezzo.

Quando non può intervenire la Comco?

La Comco non può agire a suo piacimento. Essa è tenuta a rispettare le disposizioni e gli obblighi legali. Non può, ad esempio, intervenire quando un fatto è interamente interno a un gruppo di imprese: in seno a un gruppo, la società madre e le filiali – ad esempio nelle catene di aziende attive nell'industria tessile – possono decidere liberamente le loro condizioni di trasferta dei vantaggi dovuti al cambio. Inoltre, la legge sui cartelli non condanna i comportamenti paralleli naturali, più precisamente quelle situazioni in cui ogni impresa decide autonomamente e senza nessun accordo con altre imprese se trasmettere o meno i vantaggi valutari.

La Comco può agire contro le imprese all'estero?

Quando il comportamento di un'impresa all'estero produce degli effetti sul mercato svizzero la legge sui cartelli è applicabile. In pratica, un intervento della Comco all'estero è estremamente difficile. Questa difficoltà d'azione è dovuta ad una mancanza di accordi con gli altri stati sulla messa in atto del diritto della concorrenza.

La Comco è attiva?

Sì. La COMCO ha tra l'altro inflitto sanzioni a BMW (auto), NIKON (prodotti fotografici) e GABA (dentifricio Elmex) per aver impedito importazioni parallele e dirette (decisioni non ancora passate in giudicato; stato al 22.1.2015).

La Segreteria ha condotto tra l'estate 2012 e l'autunno 2013 un'ampia inchiesta preliminare sulla questione a sapere se il trasferimento dei vantaggi sui cambi era eventualmente impedito da limitazioni della concorrenza. La Segreteria è arrivata nel suo rapporto finale (cfr. <http://www.weko.admin.ch/aktuell/01054/index.html?lang=de>) alle seguenti conclusioni:

- l'inchiesta presso 22 importanti produttori di articoli di marca e dei tre più grossi dettaglianti in Svizzera non ha fornito alcun elemento concreto di accordi sui prezzi di carattere orizzontale o verticale così come non si sono rilevati indizi di un ostacolo problematico delle importazioni parallele;
- la maggior parte dei produttori trasferiva i vantaggi sui cambi ai commercianti; i commercianti li trasferivano nella maggior parte dei casi in modo completo ai consumatori;

- l'influsso del corso di cambio sui prezzi finali è limitato, perché per molti prodotti la parte più importante dei costi (anche della distribuzione) è causata in Svizzera.

Qual è il ruolo dei consumatori?

Quando le porte dei mercati e della concorrenza sono "chiuse" ai consumatori a causa di accordi illeciti tra imprese, la Comco interviene in modo deciso contro tali violazioni allo scopo di ristabilire l'ordine. I consumatori, dal conto loro, hanno un'importante ruolo nel funzionamento dei mercati. Determinando i loro acquisti, i consumatori scelgono i prodotti, rispettivamente i commercianti, più congeniali. Non solo ottengono per loro stessi la migliore offerta, ma danno anche dei segnali, indispensabili in un'economia di mercato, alle imprese che non sono state scelte e ai loro prodotti. Questo meccanismo permette l'adattamento generale dei prezzi e delle prestazioni.

Concretamente, se il prezzo di un dato prodotto appare ai consumatori troppo elevato, in particolare rispetto all'estero, vi è la possibilità di farlo notare al fornitore. Nel caso in cui nessuna riduzione di prezzo è ottenuta, vi è la possibilità di rivolgersi ad un commerciante meno caro. Se il prezzo presso tutti i commercianti è (troppo) elevato, bisogna eventualmente prendere in considerazione un prodotto equivalente meno caro (per esempio passare ad un'altra marca o ad una marca propria). E, infine, una comanda o l'acquisto all'estero di un dato prodotto può costituire una ragionevole opzione.

I consumatori possono rivolgersi alla Comco?

Sì. I consumatori e le imprese possono contattare la Comco qualora il mercato dovesse risultare chiuso o, più concretamente, quando la concorrenza è disturbata da cartelli sui prezzi o da ripartizioni di mercato. Contro questo tipo di violazioni della concorrenza, la Comco interviene con lo scopo di ristabilirla e di permettere la libera scelta del miglior rapporto prezzo/prestazione.

Il consumatore e l'impresa che ha l'impressione di essere confrontato ad una potenziale violazione della concorrenza può rivolgersi alla Comco (anche anonimamente). La Comco esaminerà in seguito se le condizioni per un intervento sono adempiute.

Potete renderci partecipi delle vostre osservazioni per via elettronica (weko@weko.admin.ch) o tramite posta, compilando il formulario destinato a questo scopo.

Berna, 2 agosto 2011